

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la domanda di grazia presentata da Giacomo Giamboni,
Chiasso

(del 17 marzo 1972)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Formuliamo le nostre osservazioni alla domanda di grazia presentata il 9 novembre 1971 dal signor *Giacomo Giamboni*, nato a Curio il 10 novembre 1910, d'ivi originario, commerciante, vedovo, domiciliato a Chiasso, attualmente recluso presso il Penitenziario cantonale di Lugano.

In data 19 settembre 1969 le Assise criminali di Mendrisio hanno condannato il Giamboni, per tentativo impossibile di truffa e sviamento della giustizia, appropriazione indebita e corretteità nella rapina, a *9 anni di reclusione*, da dedurre il carcere preventivo sofferto.

Qualora le condizioni previste dall'art. 38 del CPS saranno adempite, egli potrà essere ammesso al beneficio della liberazione condizionale a partire dal 17 dicembre 1973.

Il Giamboni chiede ora la liberazione anticipata mettendo in particolare rilievo:

- le sue sofferenze morali;
- le sue precarie condizioni fisiche;
- la sua preoccupazione di poter reinserirsi in modo indipendente nella società al momento della sua liberazione;
- la sua nostalgia della famiglia.

Il Consiglio di vigilanza, Autorità competente a esprimere il preavviso sulla istanza di grazia, si è pronunciato negativamente.

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge 5 novembre 1945). La grazia non costituisce un giudizio di merito di grado superiore che possa annullare gli effetti di un giudizio penale: la grazia è una misura di carattere straordinario per l'interferenza del potere politico sul giudizio della magistratura penale, e può essere ammessa soltanto in casi speciali nei quali l'esecuzione della pena costituirebbe una patente violazione di principi equitativi.

Nel presente caso tale provvedimento non può a nostro avviso essere concesso. Si deve inoltre rilevare che le conseguenze di una lunga condanna si riflettono inevitabilmente, oltre che sull'interessato, anche sulla famiglia. La grazia deve quindi essere concessa solo in casi veramente eccezionali per evitare che la stessa costituisca, oltre che un pericoloso precedente, anche una palese ingiustizia nei confronti di coloro che accettano la pena quale espiazione delle proprie colpe.

Vi invitiamo quindi a respingere l'istanza di grazia.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
A. Lepori

p. o. Il Cancelliere:
A. Crivelli